

CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ai sensi dell'art. 5, comma 5°, della legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91, per l'impegno relativo alla presente, si attesta la regolare copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 13 del Reg. Data 29/07/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2 "SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE" ALLA DIPENDENTE INQUADRATA IN CAT. C - LA MELA VECA CARMELA.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno ventinove del mese di LUGLIO nella sede comunale,

IL SINDACO

Dott. Milko Cinà

Vista la legge n.142 del 1990; Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del d.lgs. 03.02.1993 n.29;

Visto l'art. 27, comma 9, del d.lgs. 25.02.1995 n.77;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la legge 15.05.1997 n.127, recepita con L.R. n.23 del 07.09.1998;

Vista la L.R. n.30/2000;

Premesso che:

- in questo Comune nel giorno 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;

con verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione Elettorale del giorno 14/06/2022, trasmesso alla Segreteria Comunale con nota prot. n. 4930 del 15.06.2022, è stato proclamato eletto alla carica di **Premesso che** in questo Comune nel giorno 12 giugno 2022 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco, come da verbale dell'adunanza dei Presidenti di Sezione Elettorale del

giorno 14/06/2022 con cui è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Sig. Cinà Milko, candidato collegato alla Lista "Condividi Bivona";

Visti:

- l'art. 13 della L. R. 26/08/1992 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al sindaco la competenza alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune;
- l'art. 51 commi 2 e 3 della L. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii. che recepisce nell'ordinamento degli enti locali siciliani il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, affermando che "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti" e che elenca a titolo esemplificativo e non esaustivo le competenze dei dirigenti;
- il successivo comma 3-bis, a mente del quale nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale le funzioni gestionali in attuazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione possono essere attribuite con provvedimento motivato del sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;
- lo Statuto comunale, approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2005 e ss.mm.ii. e, in particolare il combinato disposto degli art. 16 comma 3.d), a mente del quale "il sindaco adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto ed i regolamenti non attribuiscono al segretario, ai dirigenti o alla giunta" e 52 comma 1, a mente del quale "I funzionari direttivi incaricati dal sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono...";

Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60/2002 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- l'art. 6 che disciplina la struttura organizzativa e individua il Dipartimento quale struttura di massima dimensione che accorpa funzioni generali omogenee;
- il Capo IV rubricato "Responsabili di Dipartimento, di settore, di servizio";
- l'art. 23 che letteralmente dispone: "L'incarico di Responsabile di Dipartimento è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del sindaco.";
- l'art. 24 che al comma 3 prevede la possibilità di conferire le funzioni apicali al segretario comunale;

Richiamati, altresì, gli artt. 13 e segg. del CCNL 2016/2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 21/05/2018, che disciplinano l'area delle posizioni organizzative;

Preso atto che le vigenti disposizioni contrattuali che prevedono quanto appresso:

- gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- le posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14, fatto salvo il caso in cui gli enti siano privi di posizioni di categoria D e fatte salve altresì le disposizioni speciali dettate dall'art. 17 del CCNL;
- gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

Richiamate, in particolare, le previsioni dell'art. 17 del CCNL rubricato "Disposizioni particolari sulle posizioni Organizzative", a mente del quale:

- 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13;
- 2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.
- 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
- 4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
- 5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14.9.2000.
- 6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:
- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
- 7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14.;

Preso atto che:

- nell'organico del Comune presta servizio solo un dipendente inquadrato in Cat. D, nel profilo professionale di Assistente Sociale, figura infungibile cui sono assegnate *ex lege* mansioni specialistiche pertinenti i servizi sociali, facente parte per 18 ore settimanali dell'Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario D2), di cui il Comune di Bivona è Ente capofila;

- la carenza in organico di dipendenti inquadrati in Cat. D è determinata, prevalentemente, dai numerosi pensionamenti e dalle limitazioni alla capacità assunzionale dell'Ente;
- l'Ente non può sostenere finanziariamente e temporaneamente l'accesso dall'esterno di personale in cat. D, stante il superamento del valore soglia determinato dal rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio al netto del FCDE, come determinato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 24/07/2021, versando peraltro nella condizione di ente strutturalmente deficitario;
- al fine di assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi e non paralizzare le ordinarie attività e l'esercizio delle funzioni obbligatorie assegnate per legge all'ente locale, si rende necessario ricorrere al conferimento della posizione organizzativa del Dipartimento 2 "Servizi alla persona e Politiche per lo sviluppo del territorio" a personale dipendente, inquadrato in Cat. C, in possesso delle necessarie capacità ed esperienza professionale, in via eccezionale e temporanea e in deroga alle previsioni dell'art. 13 CCNL 2018, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del richiamato CCNL;

Rilevato che:

- con propria determinazione n. 36 del 31/08/2020 è stato conferito l'incarico di P.O. del Dipartimento 2 "Servizi alla persona e Politiche per lo sviluppo territoriale" alla dipendente inquadrata in Cat,. C. dr.ssa La Mela Veca Carmela, a seguito di avviso per manifestazione di interesse rivolto ai dipendenti inquadrati in Cat. C;
- la Dr.ssa La Mela, in possesso dei titoli di studio, della capacità e della professionalità per rivestire la posizione apicale con conseguente assunzione di responsabilità, ha maturato nel corso del biennio grande esperienza;

Preso atto della vigente "Struttura organizzativa" dell'Ente come disciplinata dal citato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 60/2002 e s.m.i., con allegato l'organigramma dell'Ente, modificato da ultimo con deliberazioni di Giunta Comunale n. 89 del 29 luglio 2020 e n. 23 del 15/02/2021, che prevede l'articolazione della struttura organizzativa in 5 Dipartimenti:

- 1) Dipartimento Affari Generali e Legali;
- 2) Dipartimento Servizi alla Persona e Politiche per lo sviluppo del Territorio;
- 3) Dipartimento Servizi Economico Finanziari, Personale ed Entrate;
- 4) Dipartimento Servizi Tecnici;
- 5) Dipartimento Gestione del Territorio;

Dato atto che il Dipartimento "Servizi alla Persona e Politiche per lo sviluppo territoriale" comprende i seguenti Servizi:

SERVIZIO I Cultura – Biblioteca - Istruzione - Turismo – Eventi - Politiche giovanili;

SERVIZIO II Politiche per la promozione e lo sviluppo territoriale – Area Interna Sicani;

SERVIZIO III Politiche sociali e Distretto Socio Sanitario D2.

Ritenuto di dovere assicurare la regolare funzionalità degli uffici e dei servizi afferenti al Dipartimento 2 "Servizi alla Persona e Politiche per lo sviluppo del Territorio" mediante il conferimento delle funzioni apicali alla dipendente inquadrata in Cat. C nel profilo professionale di istruttore amministrativo La Mela Veca Carmela, in via eccezionale e temporanea e in deroga alle previsioni dell'art. 13 CCNL 18/05/2018, per carenza di dipendenti inquadrati in Cat. D nel Profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo e dotati delle necessarie competenze professionali, al fine di non arrecare pregiudizio al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visti, altresì:

- il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con legge Regionale 15-03-1963, n°16 e successive modifiche ed integrazioni;

```
- il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
```

- la L. n. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26/08/1992 n. 7 e ss.mm.ii.;
- la L. R. 7.09.1998, n.23;
- la L.R. 23.12.2000, n.30;
- la L.R. 5/04/2011 n. 6;
- la L.R. 26/06/2015 n. 11;
- la L.R. 11/08/2016 n. 17;
- la L.R. 3/04/2019 n. 3;
- lo Statuto Comunale:

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralmente,

- 1. Conferire l'incarico di P.O. Responsabile del Dipartimento 2 Servizi alla Persona e Politiche per lo sviluppo Territoriale con funzioni dirigenziali alla dipendente a tempo indeterminato e part time Dr.ssa Carmela La Mela Veca, inquadrata in Cat. C, con decorrenza dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento da parte della dipendente nominata, in via eccezionale e temporanea e per una durata non superiore al termine massimo previsto dal CCNL, fatta salva la verifica annuale dei risultati raggiunti;
- 2. Attribuire alla Dr.ssa Carmela La Mela Veca la retribuzione di posizione nella misura prevista dal CCNL 2016/2018 pari a €.9.500,00 per 13 mensilità;
- 3. Di demandare al Responsabile del Dipartimento Servizi Finanziari l'impegno delle somme necessarie a corrispondere al titolare di P.O. la retribuzione di posizione come sopra quantificata, dando atto che la stessa trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2022 e la retribuzione di risultato come da contratto;
- 4. Di assegnare, in caso di assenza o impedimento del titolare di P.O., le relative funzioni in sostituzione e senza alcun compenso aggiuntivo, al Responsabile del Dipartimento Affari Generali e Legali, in condizione di reciprocità;
- 5. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla dipendente nominata, al Segretario Comunale e all'Ufficio del Personale;
- 6. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito web ufficiale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti" sottosezione di 2° livello "Provvedimenti organi di indirizzo Politico" e nella sottosezione di 1° livello "Personale" sottosezione di 2° livello "Posizioni organizzative".

IL SINDACO F.TO MILKO CINÁ

| •••••••••••• |
|--|
| Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal al col n° del Reg. di pubblicazione |
| II Messo Comunale |
| |
| VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.) |
| X VISTO: si esprime parere favorevole prenotazione impegno n. /2022 □ VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate □ Parere non dovuto poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente |
| Data, 29/07/2022 |
| Il Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari f.to Dott. Giovan Battista Montemaggiore |
| CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE |
| Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al al ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44. |
| Il Segretario Comunale |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |